

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 28237 123.11.2019 del 30/12/2019 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Ditta Camarda Drago srl. Sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 454/2019.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE
(Rif. Nota 14 ottobre 2019 n. 115272 e
Nota 21 novembre 2019 n. 133545)

1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento riferisce allo Scrivente che “*con la sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n.454/2019 di riforma della sentenza del TAR Sicilia sezione di Catania n. 2977/2014, in accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla Ditta Camarda srl, è stato disposto l’annullamento della nota del 23 settembre 2019, n. 28010, della Presidenza della Regione siciliana*”.

Ciò premesso, si chiede a questo Ufficio *“se, ai fini dell’esecuzione della sentenza del C.G.A. n. 454/2019, sia necessario adottare un provvedimento di presa d’atto della decisione medesima, con cui la nota originariamente impugnata è stata annullata e in caso positivo, quale Dipartimento regionale sia competente all’adozione del citato provvedimento, atteso che, a seguito della riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, in applicazione del Decreto Presidenziale del 27 giugno 2019, n. 12, l’attività amministrativa afferente la materia solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità è stata attribuita all’Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali”*.

Inoltre codesto Richiedente rappresenta che *“non risulta agli atti che, nelle more dell’esito del giudizio d’appello, la somma già erogata sia stata restituita”* dalla ditta ricorrente.

2. Preliminarmente occorre delimitare l’ambito dell’intervento consultivo riservato a questo Ufficio.

Al riguardo appare opportuno precisare che – giusta il disposto dell’art. 7 del D.Lgs. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il Testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale – l’attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa ogni competenza in ordine alle scelte di amministrazione attiva, la cui titolarità rimane incardinata nell’ambito dei poteri di gestione istituzionalmente ascritti ai singoli Dipartimenti regionali.

Tuttavia, alla luce della ricostruzione processuale della vicenda in argomento effettuata da codesto Richiedente e della relativa integrazione documentale dalla quale risulta che la citata sentenza del C.G.A, di riforma della sentenza TAR Catania e di accoglimento del ricorso introduttivo, è divenuta definitiva, al fine di assicurare un utile contributo, si espongono alcune considerazioni di carattere giuridico generale, che potranno servire da supporto per le determinazioni di competenza di codesto Assessorato.

Ed invero, una prima riflessione attiene al significato del “giudicato” (sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo) e della incontestabilità dell’accertamento operato sul rapporto giuridico dalla sentenza divenuta definitiva, in conseguenza della quale sorge l’obbligo per la pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato stesso, obbligo

strumentale preordinato al soddisfacimento dell'interesse privato che nel "*dictum*" giudiziale ha trovato riconoscimento.

Si osserva in proposito come il giudicato possa implicitamente richiedere l'emanazione di un ulteriore provvedimento amministrativo per il conseguimento del bene e/o utilità scaturente dalla decisione stessa, talchè l'efficacia della sentenza si esplica solo attraverso la riedizione del potere amministrativo, ovvero, come nella fattispecie in esame, la sentenza definitiva sia autoesecutiva in quanto soddisfa direttamente l'interesse fatto valere in giudizio e pertanto non richieda necessariamente una ulteriore attività dell'amministrazione, tesa a ripristinare l'ordine giuridico_violato.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello scrivente.

Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Funzionario

f.to Avv. Cecilia Cassarà

Il Dirigente

f.to Avv. Francesca Marcenò

L' AVVOCATO GENERALE

f.to Avv. Gianluigi M. Amico